



COMUNE DI ROSATE

Provincia di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 Rosate (MI) - Tel. 02.90830.1 - Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 DEL 23/05/2013

COPIA

OGGETTO: SOCIETA' AMBIENTE DEL SUD-OVEST MILANESE - S.A.S.O.M. SRL - APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA' PARTECIPATA

Il giorno 23/05/2013, alle ore 18:00, presso questa sede comunale, convocati in seduta straordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Sindaco, notificato a norma di Legge, i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno la cui documentazione è stata depositata nei termini di regolamento comunale.

Assume la presidenza il Sindaco, DEL BEN DANIELE, assistito dal Segretario Comunale DOTT.SSA ANNACHIARA AFFAITATI.

Assessori esterni: partecipa LIBERALI MARIO.

Dei Signori Consiglieri in carica a questo Comune:

Presenti

DEL BEN DANIELE
VENGHI CLAUDIO
PIAZZONI DANIELE MARIO
ORENI MONICA
CRESPI ALESSANDRO
MARELLI CHIARA
PARACCHINI CARLO G.
VEDOVATI MAURIZIO E.M.
BIELLI ORIETTA
RADICI UMBERTO

Assenti/Assenti giustificati

CAPOTI FRANCESCO (giustificato)
MORELLI MARCO (giustificato)
TOSCANO FRANCO MARIA

Membri ASSEGNATI 13 PRESENTI 10

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Alle ore 18.13 il Sindaco – Presidente introduce l'argomento ed il Consigliere Sig. Claudio Venghi illustra la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione-proposta:

Premesso che con proprie deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n.47 del 13 giugno 2000, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata approvata l'istituzione di una Società a Responsabilità Limitata, denominata **"Società Ambiente del Sud Ovest Milanese", siglabile in S.A.S.O.M. Srl** tra i Comuni di Gaggiano, Gudo Visconti, Noviglio, Rosate, Vernate, Unione dei Navigli (Costituita dai Comuni di Vermezzo e Zelo) per la gestione associata sovracomunale del Servizio di Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, assimilabili agli Urbani, speciali e non pericolosi, della nettezza urbana e di altri Servizi Ambientali;
- che con la medesima deliberazione di CC è stato approvato lo Statuto Sociale i composto da n.28 articoli;
- n. 56 del 13/12/2007 venivano approvate alcune modifiche statutarie, tra le quali l'aumento del capitale sociale;

Rilevato che ai sensi dell'art. 113, comma 5°, lett.c) del D.Lg.vo 18/8/2000 n. 267, così come è stato modificato dall'art.14 del D.L. n.269/03, conv. in L.n.326/03, l'erogazione dei servizi pubblici locali può avvenire mediante conferimento della titolarità del servizio «a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante dell'attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano»;

Fatto presente che il Comune di Rosate è socio della S.A.S.O.M. Srl con una quota pari al 14,59 del capitale sociale pari ad €. **287.850,00 =**;

Dato atto che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 13/12/2007 sono stati modificati gli Statuti Sociali delle Società partecipate del Comune di Rosate, tra cui la S.A.S.O.M., al fine di adeguare gli stessi alle disposizioni fissate dalla Legge 27/12/2006 n.296 "Legge che Finanziaria 2007" che prevedeva dei limiti sia sull'entità del compenso sia sul numero dei componenti dei consigli di amministrazione- comma 729 art.1 " *il numero complessivo di componenti del Consiglio di Amministrazione delle società partecipate totalmente anche in via indiretta da Enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque.....*" ;

Richiamato l'art.4 commi 4 e 5 del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012:

" I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d'intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico.

Visto l'art. 2477 cod. civ. così come modificato dall'art.35 del D.L. N.5/2012 convertito con modificazioni con la L. N.35/2012 che al comma 1 prevede espressamente: "L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i pareri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo Statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo";

Vista la deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia n.186 del 23/04/2013 la quale conferma la possibilità di optare per l'Amministratore Unico, in luogo del Consiglio di Amministrazione, sia nelle società che gestiscono servizi pubblici sia per le società che gestiscono attività strumentali, in coerenza con la logica di risparmio e razionalizzazione della spesa pubblica sottostante la legge n.135/2012 (c.d. "spending review") e con l'art. 2475 del cod. civile che dispone espressamente che l'amministratore delle società a responsabilità limitata, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo, è affidata ad uno o più soci;

Dato atto che nell'Assemblea dei soci del 23/04/2013 sono stati esaminati:

- le modifiche da apportare al vigente Statuto Sociale, come di seguito indicate :
 - differimento al 31/12/2030 della **durata** della società (art. 3);
 - ampliamento dell'**oggetto sociale** (art. 4) prevedendo che SASOM possa svolgere qualsiasi attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto dell'art.13 del D.L.n.223/06 convertito con la L.248/2006;
 - l'introduzione, in alternativa al Consiglio di Amministrazione, di un **Amministratore Unico** (art.17), cui sono conferiti i medesimi poteri del C.d.A. (art. 19) e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio (art. 23);
 - soppressione del "collegio sindacale" e introduzione dell' "**organo di controllo e revisione**", previsto anche in forma monocratica;
- il Regolamento per il controllo analogo sulla società partecipata;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare le modifiche allo Statuto Sociale di Sasom srl come sopra indicate, nonché il Regolamento per il controllo analogo, in ragione della propria competenza ai sensi dell'art. n. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, dando mandato al Sindaco, nonché al Presidente di Sasom Srl per l'approvazione degli stessi in sede di Assemblea;

Visto e preso atto dei pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile dei Settori competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) punto 3 del D.Lgvo n.267/2000 e s.m e i.;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. n. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dopo ampia discussione, con l'intervento dei Consiglieri Sigg. Orietta Bielli e Umberto Radici e risposte da parte del Sindaco – Presidente e Consigliere Sig. Claudio Venghi, come da registrazione audio conservata agli atti;

Alle ore 18.42 essendo presenti e votanti n. 10 Consiglieri comunali

Con voti:

Favorevoli n. 9

Astenuti n. 1 (Orietta Bielli)

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;

2) Di approvare lo Statuto della Società Ambiente del Sud Ovest Milanese", S.A.S.O.M. Srl, composto da 31 articoli, con le modifiche di cui in premessa, evidenziate in grassetto, nonché il Regolamento per il controllo analogo sulla società partecipata, come da allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;



- 3) Di conferire mandato al Sindaco, nonché al Presidente di Sasom Srl, ad approvare, le necessarie modifiche statutarie nonché il Regolamento per il controllo analogo di cui sopra, con le modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie, in sede di Assemblea;
- 4) Di dare atto che le integrazioni all'oggetto sociale di cui all'art. 4 dello Statuto, potranno essere operate solo previa verifica in ordine alla compatibilità degli ulteriori servizi con il servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti già gestito dalla Sasom srl, nel rispetto dell'art.13 del D.L.n.223/06 convertito con la L.248/2006.;
- Successivamente, alle ore 18.42, ritenuta l'urgenza di dare esecuzione al presente atto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli 9, astenuti 1 (Orietta Bielli), espressi in forma palese dai nr. 10 Consiglieri presenti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 D.Lgs.n.267/2000.



STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA - OGGETTO

ART. 1

Costituzione e denominazione

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "**Società Ambiente del Sud Ovest Milanese**", siglabile in **S.A.S.O.M. S.r.l.**

Art. 2

Sede Sociale

1. La Società ha sede a Gaggiano. Potranno essere istituite sedi secondarie.

Art. 3

Durata della Società

1. La durata della società è fissata sino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata.

Art. 4

Oggetto Sociale

1. **La società ha per oggetto -con l'esclusione di ogni attività riservata a soggetti iscritti in albi o elenchi- la gestione dei servizi di igiene urbana, raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti in genere per conto di terzi, e dei servizi ambientali dei comuni soci.**

2. Per il conseguimento dei propri scopi la società può svolgere qualsiasi attività connessa, strumentale, affine, complementare o comunque utile ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in particolare gestire anche i servizi di:

- Bollettazione, liquidazione, accertamento e riscossione di canoni e tariffe per i servizi svolti;
- Telecomunicazioni e sistemi informativi;
- Manutenzione del verde pubblico;
- Gestione dei cimiteri;
- Manutenzioni reti fognarie;
- Studi, progettazioni e realizzazioni per la valorizzazione dell'ambiente.

Art. 5

Attività della Società

1. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la società può svolgere l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi ed ogni altra attività che consenta una migliore utilizzazione e valorizzazione delle strutture, risorse e competenze impiegate.

2. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari che saranno ritenute esclusivamente necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale. Tutte le suddette attività potranno essere attuate anche in partecipazione con altri enti, società o consorzi, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente.

3. Al fine di assicurare servizi efficaci ed efficienti, al minor costo per i cittadini, la Società, potrà gestire le attività di cui ai precedenti commi attraverso risorse umane e materiali propri, attraverso appalti, affidamenti e/o convenzioni, e attraverso ogni altra modalità di rapporto con soggetti esterni coerente con le norme di legge.

Art. 6

Domicilio legale dei Soci

1. Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro soci, ovvero l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefax.



TITOLO II CAPITALE SOCIALE

Art. 7

Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è fissato in € 287.850,00 (duecentot-tantasettemila ottocentocinquanta euro), diviso in quote ai sensi di legge.
2. Le somme versate dai soci a favore della società in conto finanziamento soci ovvero per altro titolo non saranno produttive di interessi anche nel caso in cui i versamenti siano effettuati dai soci in modo non proporzionale alle rispettive quote sociali e comunque salvo patto contrario risultante da contratto scritto tra la società e il socio.

Art. 8

Alienazione quote Sociali

1. Le quote sociali sono trasferibili esclusivamente a Comuni, Provincie ed altri Enti Pubblici territoriali, con divieto di trasferimento a privati.
2. Qualora un Socio intenda trasferire quote Sociali, ovvero i diritti di opzione sul capitale sociale in caso di aumento del capitale, deve previamente a mezzo di R.R. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del soggetto o dei soggetti disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. Entro 10 gg dal ricevimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve darne comunicazione scritta a tutti i Soci. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 gg. dalla comunicazione devono informare il Presidente della propria volontà di acquistare in tutto o in parte le quote messe in vendita.
3. E' espressamente escluso il trasferimento a titolo gratuito o di liberalità.

TITOLO III ASSEMBLEA dei SOCI

Art. 9

Convocazione Assemblea dei Soci

1. L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta tutti i soci, e le deliberazioni da esse adottate in conformità alla legge e al presente statuto vincolano tutti i soci.
2. L'assemblea può essere convocata, nello Stato, anche fuori della sede sociale.
3. L'assemblea deve essere convocata altresì su richiesta dei soci che detengano una partecipazione di almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.
4. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.
In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o altro specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.
5. Per i casi d'urgenza la convocazione può essere effettuata 3 giorni prima a mezzo fax, posta elettronica od altri mezzi similari.

Art. 10

Partecipazione all'Assemblea

1. A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.
2. Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che risultano regolarmente iscritti nel Libro dei soci.

Art. 11

Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è valida anche senza formale convocazione, ai sensi dell'art.2479 bis del c.c., se vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano gli amministratori e, se nominati i sindaci effettivi.
2. In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando partecipa l'intero capitale sociale e tutti

gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati sulla riunione e nessuno si oppone alla trattazione in argomento.

Art. 12

Deleghe dei Soci

1. Ogni socio che ha diritto di intervenire alla assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, salvo il disposto di cui all'art. 2372 c.c.
2. Spetta comunque al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'assemblea.

Art. 13

Presidenza e Segretario delle Assemblee

1. L'assemblea è presieduta di regola dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua mancanza, da altra persona eletta dall'assemblea stessa.
2. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e se lo crede opportuno sceglie fra i soci due scrutatori.

Art. 14

Delibere dell'assemblea

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
2. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) secondo comma dell'art. 2479 c.c., ovvero:
 - le decisioni riguardanti modificazioni dell'atto costitutivo;
 - le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - le deliberazioni concernenti la nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori della società;
 - l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio.
3. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale e delibera con la maggioranza del 70% del capitale sociale.
4. Sono riservate all'esclusiva competenza dell'Assemblea le seguenti decisioni:
 - l'acquisizione, la dismissione e la permuta di immobili anche in altre società costituite o da costituire;
 - il ricorso ad operazioni di leasing avente ad oggetto gli stessi immobili;
 - la compravendita di partecipazioni;
 - l'acquisizione o la dismissione di aziende e/o rami di azienda;
 - la costituzione di Società, associazioni, fondazioni ed enti in genere;
 - gli investimenti relativi a mezzi ed attrezzature necessarie al servizio per un costo superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila), ove non già previsto a budget;
 - gestione di nuove attività o servizi;
 - assunzione di mutui;
 - impegni di spesa pluriennali di importo annuo superiore a € 100.000,00 (euro centomila), ove non già previsto a budget;
 - dotazione organica e piano triennale delle assunzioni;
 - piano degli incarichi esterni e consulenze.

Art. 15

Delibere di approvazione del Bilancio

1. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. In caso di particolari esigenze, da constatarsi da parte dell'Organo Amministrativo, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 16

Verbale Assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare da apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
2. Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.



TITOLO IV ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 17

Organo Amministrativo

1. La Società può essere amministrata:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

2. L'Amministratore Unico, ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione, devono essere persone professionalmente preparate e di comprovata esperienza del settore della gestione pubblica e/o societaria. Essi danno attuazione agli indirizzi ed al raggiungimento degli obiettivi determinati dall'Assemblea.

3. Gli Amministratori durano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto determinato dall'Assemblea e sono rieleggibili, secondo quanto deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina ed in base alle vigenti disposizioni di legge.

4. Qualora, nel caso di Consiglio di Amministrazione, per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso dovrà essere convocata senza in-dugio l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrati-vo.

5. Qualora l'Amministratore Unico, per dimissioni o altra causa, venga a mancare dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Amministratore.

Art. 18

Divieto di concorrenza

1. Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli Amministratori sono vincolati dal divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Art. 19

Poteri dell'Organo Amministrativo

1. All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società, potendo compiere tutti gli atti necessari alla corretta gestione della stessa che non siano espressamente riservati dalla legge e dal presente statuto ad altri organi Sociali.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei propri membri.

3. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

4. L'Amministratore Unico, o il Consiglio di Amministrazione, affinché i Soci possano esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato dai Comuni sui propri servizi, re-laziona trimestralmente periodicamente i Soci medesimi sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici nonché sull'andamento della gestione della Società secondo modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 20

Cariche e funzione del C.d.A.

1. Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia prov-veduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente se nominato o su richiesta di un consigliere, che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonché un Segretario, anche estraneo.

2. Il Consiglio può delegare le proprie funzioni ad uno o più membri, determinandone i poteri quali Amministratori delegati.

3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare la nomina o la revoca di procuratori per singoli atti o categorie di atti determinandone i poteri e i compensi.

Art. 21

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente anche su richiesta di almeno un consigliere, nella sede sociale o altrove in Italia, mediante fax, posta elettronica o qualsiasi altro modo idoneo allo scopo inviato ai componenti il Consiglio stesso e, se nominati, ai componenti del collegio sindacale, almeno cinque

giorni prima della data fissata per la riunione, e in caso di urgenza inviato almeno due giorni prima della stessa data.

2. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri e, se eletti, i sindaci effettivi in carica.

3. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti in carica e a maggioranza dei voti dei presenti.

4. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

(a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

(b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. Le deliberazioni del Consiglio si fanno constatare da apposito verbale redatto sull'apposito libro sociale, sotto la responsabilità del Presidente e a cura del Segretario nominato volta per volta dai presenti, anche fra le persone estranee alla società e al Consiglio.

Art. 22

Comitato di indirizzo e controllo

1. I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato dai Comuni sui propri servizi a mezzo dell'organismo denominato comitato di indirizzo e controllo composto dai rappresentanti dei Soci;

2. Il comitato di indirizzo e controllo svolge funzioni consultive e di controllo sulla Società;

3. Il comitato di indirizzo e controllo è formato da tanti membri quanto sono i Soci;

4. Ciascun socio, nella persona del Sindaco pro-tempore, nomina un proprio rappresentante nel comitato di indirizzo e controllo che dura in carica sino alla durata del Sindaco pro-tempore che lo ha nominato.

5. Il Sindaco pro-tempore può revocare la nomina del proprio rappresentante nel comitato di indirizzo e controllo.

6. Il comitato di indirizzo e controllo, rappresenta la sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società e i soci, e di controllo dei Soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa, di disamina preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea generale dei soci nonché di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima.

7. L'attività del comitato di indirizzo e controllo sarà disciplinata da un apposito Regolamento da approvare da parte dell'Assemblea dei Soci;

8. I membri del comitato di indirizzo e controllo non percepiscono alcun gettone di presenza per l'attività svolta.

Art. 23

Rappresentanza di fronte a terzi

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vicepresidente in caso di impedimento del Presidente.

2. Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli di straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega a lui conferita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

Emolumento all'Organo Amministrativo

1. All'Organo Amministrativo potrà essere assegnato un emolumento annuo che verrà determinato annualmente dall'assemblea ordinaria.

TITOLO V ORGANI DI CONTROLLO

Art. 25

Organo di controllo e revisione

1. La società può nominare un organo di controllo o un reviso-re abilitato a norma di legge. Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo l'organo di controllo è costituito da un solo membro.
2. Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di controllo o di un revisore, la scelta è operata nell'atto costitutivo o successivamente con decisione dei soci.
3. Nei casi consentiti dalla legge, l'organo di controllo esercita la revisione legale, salvo che con decisione dei soci venga nominato un revisore legale o una società di revisione legale attribuendo ad essi tale funzione.
4. All'organo di controllo - anche monocratico - si applicano, con riferimento alle competenze ed ai poteri, le disposizioni e la normativa sul collegio sindacale prevista per le società per azioni.
5. In caso in cui i soci decidano di nominare in luogo di un organo di controllo monocratico un collegio sindacale, questo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti regolato dalle norme previste per le società per azioni. Le riunioni del collegio possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.
6. Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.
7. Tutti gli articoli del presente statuto che fanno riferimento al Collegio Sindacale, sono da intendersi riferiti all'organo di controllo monocratico o collegiale nominato.

TITOLO VI BILANCIO ED UTILI

Art. 26

Esercizi Sociali

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 27

Bilancio della Società

1. Alla fine di ogni esercizio verrà formato ai sensi di legge il bilancio.

Art. 28

Distribuzione degli utili

1. Dagli utili netti verrà accantonato il 5% (cinque per cento) per la riserva legale sino al raggiungimento del minimo di legge. Il resto spetterà ai soci in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO VI SCIoglIMENTO

Art. 29

Scioglimento della Società

1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, indicandone i poteri.

Art. 30

Controversie

1. Qualsiasi controversia avente ad oggetto i rapporti sociali che dovessero insorgere tra i soci e la società nei confronti di amministratori, soci, revisori e liquidatori, o dai medesimi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, sarà devoluta alla Camera Arbitrale, presso la Camera di Commercio di Milano.

2. In caso di mancata nomina nei termini la domanda potrà essere proposta, su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.
3. L'organo arbitrale deciderà la controversia in via rituale, secondo diritto, applicando le norme del citato regolamento, che le parti dichiarano di accettare.
4. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci e revisori, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.
5. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie devono essere approvate dall'assemblea dei soci che rappresenti almeno il 70% del capitale sociale.
6. I soci assenti o dissenzienti possono, entro novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi di legge.

Art. 31

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

SOCIETÀ AMBIENTE DEL SUD - OVEST
MILANESE

Gestione Associata dei Servizi di raccolta
e smaltimento rifiuti urbani, assimilabili agli urbani,
speciali e non pericolosi, della nettezza urbana
ed altri servizi ambientali

REGOLAMENTO
PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLA
SOCIETÀ PARTECIPATA

Articolo 1 – Strumentalità e controllo analogo.

1. Il regolamento per il controllo analogo dei soci sulla società redatto ai fini della normativa comunitaria in materia di “*in house providing*”, disciplina l’esercizio del controllo che i Soci della S.A.S.O.M. esercitano sulla medesima società partecipata, individuandone tipologia e modalità e definendone i giusti perimetri nel rispetto della normativa di riferimento per le società in house e dell’evoluzione giurisprudenziale comunitaria e amministrativa sviluppatasi in materia.
2. La Società rappresenta un prolungamento amministrativo di ciascun Ente socio che se ne avvale per un perseguimento dell’interesse pubblico più efficiente, efficace ed economico, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n. 241 del 1990 e nel rispetto del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa sancito dall’art. 97 della Costituzione.
3. A tal fine si considera il rapporto intercorrente tra i Soci e la S.A.S.O.M., nel rispetto delle norme di legge, giusta interpretazione giurisprudenziale, caratterizzato da un potere di direzione, coordinamento e supervisione che riguarda l’insieme dei più importanti atti di gestione.
4. Il controllo è effettuato in via preventiva sotto forma di indirizzo attraverso il monitoraggio continuo dell’attività della società e finale attraverso le verifiche previste a consuntivo.
5. Il controllo avviene prioritariamente attraverso un “Comitato d’Indirizzo e di controllo” (di seguito Comitato), previsto dall’art. 22 dello Statuto societario che ne disciplina la composizione.
6. Altre modalità di controllo e verifiche, con i correlativi obblighi per la Società, saranno previste negli eventuali contratti di affidamento dei servizi. Questi ultimi, in ogni caso, dovranno prevedere il potere dei Soci di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento del servizio, ai fini di controllarne la regolarità, il raggiungimento ed il mantenimento della qualità del servizio affidato.

Art. 2 – Il Comitato di Indirizzo e di Controllo - Composizione

1. Il Comitato è composto dai membri nominati dai soci.
2. Ogni Amministrazione Comunale, all’atto del primo insediamento, nomina entro il termine di sei mesi il proprio membro all’interno del Comitato.
3. Nella seduta di insediamento, convocata dal componente più anziano d’età, il Comitato nomina a maggioranza un Presidente ed un VicePresidente, scelti tra i componenti del Comitato medesimo.

4. I membri del Comitato si riuniscono su convocazione del Presidente, o in caso di impedimento di quest'ultimo, del Vice Presidente, che deve avvenire tramite apposito avviso inviato almeno tre giorni prima della seduta a mezzo fax, mail o posta cartacea.
5. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca di un membro designato dal socio, si procede alla sostituzione dello stesso da parte dell'Ente socio. In attesa o assenza di nomina il Comitato si riterrà formalmente costituito.
6. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono affidate dal Presidente ad uno dei dipendenti della Società.
7. Per la validità della seduta del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni componente esprime un voto. È ammessa la delega scritta in caso di impedimento del componente designato.
8. Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto, dovrà essere inviato all'Organo Amministrativo della Società oltre che a tutti i Soci.

Art. 3 – Poteri del Presidente del Comitato

1. Il Presidente del Comitato ha la rappresentanza del medesimo organo interno nei confronti degli organi societari, ne convoca le sedute, ne dirige i lavori ed ha diritto di accesso in nome e per conto del Comitato a tutti gli atti e documenti della Società.
2. Al Presidente del Comitato non è conferita alcuna rappresentanza della Società nei confronti di terzi.
3. In caso di impedimento le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 4 – Attribuzioni del Comitato e modalità di gestione e controllo

1. Il Comitato controlla lo stato di attuazione degli obiettivi, risultanti dai piani strategici, economici, finanziari ed industriali della Società, così come approvati ed autorizzati dai competenti organi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Le azioni che il Comitato potrà effettuare sono riconducibili alle seguenti distinte tipologie:
 - indirizzo preventivo e strategico sulla gestione societaria
 - controllo giuridico - gestionale
 - controllo economico
 - supervisione della qualità dei servizi erogati

3. Il controllo viene esercitato sulla base di relazioni e rapporti informativi periodici di carattere amministrativo, oltre che per mezzo dei pareri obbligatori e non vincolanti sugli atti di gestione societaria come specificato nel presente regolamento.

4. Sono altresì ipotizzate azioni di auditing presso le sedi amministrative ed operative dell'azienda, così come specificate all'art. 10 del presente regolamento.

5. Il Comitato indica al suo interno tre dei propri componenti, incaricati di coadiuvare il Presidente del Comitato nell'esercizio delle sue funzioni ed in caso di Amministratore Unico della Società, quest'ultimo nello svolgimento della funzione di amministrazione.

Art. 5 – Il controllo analogo e la funzione di indirizzo strategico a mezzo di indirizzi e pareri vincolanti

1. Il Comitato esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito alla relazione previsionale programmatica contenente la definizione dei piani strategici, finanziari, economici e patrimoniali e dei piani d'investimenti di breve e lungo periodo, nonché sui reports gestionali.

2. Il Comitato esprime pareri obbligatori e non vincolanti sui seguenti atti:

- l'ordine del giorno dell'assemblea della Società e i relativi argomenti assembleari;
- in tutti i casi in cui l'Amministratore della Società ovvero l'assemblea dei Soci ovvero un terzo dei Soci anche non riuniti in assemblea ne faccia richiesta.

Art. 6 – La funzione di controllo analogo in materia di controllo giuridico-gestionale

1. A chiusura di ciascun esercizio l'organo di amministrazione fornisce al Comitato entro il 31 marzo di ogni anno i seguenti dati, riferiti all'esercizio precedente:

- a) Elenco servizi effettuati suddivisi per tipologia, con indicazione del cliente, dell'ubicazione, del numero di interventi e del corrispondente valore economico.
- b) Elenco dei servizi, e relativi interventi, non programmati a budget.
- c) Numero delle risorse umane in carico alla società, distinte fra tempi indeterminati, tempi determinati ed interinali, suddivise per qualifica e costo aziendale complessivo.
- d) Elenco nuove assunzioni, relative modalità di selezione adottate, e principali atti di gestione del personale (organizzazione).
- e) Elenco incarichi professionali con indicazione dell'impegno economico.
- f) Elenco fornitori di beni e servizi, del valore economico della fornitura e della modalità di selezione degli stessi.

g) Eventuali atti di alienazione del patrimonio.

Art. 7 – La funzione di controllo analogo in materia di controllo economico

1. L'organo amministrativo, entro il 31 agosto di ogni anno trasmette al Comitato i seguenti atti e documenti:

- a) Conto economico
- b) Stato patrimoniale
- c) Analisi di bilancio (analitico)
- d) Eventuali assunzioni di mutui o altre forme di finanziamento

2. L'organo amministrativo, entro il 15 novembre di ogni anno trasmette al Comitato gli stessi documenti atti e documenti contabili di indicati al comma precedente definiti alla data del 30 settembre, con l'aggiunta della previsione di chiusura al 31 dicembre.

Art. 8 – La funzione di controllo analogo in materia di qualità di servizi

1. Il controllo volto alla supervisione della qualità dei servizi erogati viene svolto dal Comitato anche attraverso lo svolgimento dei seguenti adempimenti:

- Approvazione di una Carta dei servizi che indichi caratteristiche e calendario (annuale) dei servizi per ciascun Comune.
- Approvazione e individuazione di indicatori di qualità dei servizi soggetti a specifici standard (ad es. percentuali di frazioni estranee per le raccolte dei prodotti avviati al riciclo) con previsione di modalità di svolgimento delle raccolte.
- Acquisizione e analisi dell'elenco semestrale dei reclami.
- Approvazione delle misure volte al miglioramento dei servizi ed eventuali proposte sanzionatorie.
- Acquisizione e analisi delle eventuali segnalazioni sulle difficoltà di rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni.

Art. 9 – Le azioni di audit

1. La vigilanza sui risultati della Società può ulteriormente esplicarsi attraverso specifiche azioni di audit (verifiche) presso le sedi operative e/o amministrative dell'azienda.

2. A tal fine il Comitato si avvale di personale dipendente della società in possesso di adeguata qualificazione e competenza professionale.

3. La frequenza e le modalità di attuazione di controlli non già definiti nelle Carte dei Servizi o nei report periodici, sono preventivamente concordate tra il Comitato e i referenti gestionali dell'azienda, che dovranno partecipare attivamente all'audit e supportare il team di verifica nelle diverse fasi per garantirne il buon esito.

Art. 10 – Verbali di indirizzo e verifica.

1. Il Comitato provvederà a trasmettere a tutte le Amministrazioni comunali il verbale delle proprie sedute e di tutti i propri pareri e atti.

Art. 11 – Accesso agli atti.

1. Il Presidente del Comitato può formulare alla Società istanza scritta di accesso su ogni atto e documento societario utile allo svolgimento dei propri compiti, che potrà poi essere analizzato e discusso all'interno del medesimo Comitato.

2. Il Comitato di indirizzo e controllo ha diritto di visionare ed analizzare tutti gli atti oggetto del diritto di accesso esercitato dal Presidente.

3. L'utilizzo degli atti e documenti è consentito esclusivamente per le finalità di controllo del Comitato.

4. Per l'indebito utilizzo e/o diffusione degli atti e documenti della Società o anche solo del loro contenuto oggetto del diritto di accesso saranno ritenuti responsabili i membri del Comitato responsabili della violazione.

Art. 12 – Partecipazione del Presidente della Società ai Consigli Comunali

1. Il legale rappresentante della società o un suo delegato, ove richiesto da uno dei Soci, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunale, per la trattazione di argomenti inerenti i servizi oggetto di intervento da parte dell'azienda.





COMUNE DI ROSATE

PROVINCIA DI MILANO

Via Vittorio Veneto n° 2 - WWW.COMUNE.ROSATE.MI.IT - Partita Iva 03602750154 – Cod. Fiscale 82000610152

Il sottoscritto Rag. Claudio Garavaglia, Revisore Unico del Comune di Rosate.

ESAMINATA

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del 23/05/2013 avente per oggetto:
“ SOCIETA' AMBIENTE DEL SUD-OVEST MILANESE – S.A.S.O.M. S.R.L.- APPROVAZIONE
MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO
ANALOGO SULLA SOCIETA' PARTECIPATA”;

VISTO

Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 del Responsabile dell'area Servizi Amministrativa

Il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 267/2000 della dott.ssa Giulia Mangiagalli, Responsabile dei servizi finanziari;

Ritenuta la coerenza della proposta di deliberazione di cui trattasi con la normativa vigente in materia di riduzione di spesa, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche (artt.4 e 5 del D.L. n.95/2012 convertito con Legge n. 135/2012, in relazione all'art.13 del D.L. n.223/06, convertito con Legge N.248/2006).

ESPRIME

Parere favorevole ai sensi del comma 1, lettera b) punto 3) dell'art. 239 del TUEL 267/2000 e s.m. e i. come modificato dalla legge 213 del 7-12-2012 a:

1. Approvare l'allegata bozza di Statuto costituita da 31 articoli ed il Regolamento per il controllo analogo sulla società partecipata;
2. Demandare ai competenti Uffici l'attivazione di tutti i provvedimenti necessari per dare concreta attuazione alla sopra citata deliberazione.

Rosate, 21.5.2013

IL REVISORE UNICO
Rag. Claudio Garavaglia



Comune di Rosate (Mi)
UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

DELIBERAZIONE C.C. N° 76 DEL 23/5/13

OGGETTO: **SOCIETA' AMBIENTE DEL SUD-OVEST MILANESE -S.A.S.O.M. S.R.L. -
APPROVAZIONE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE ED APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA'
PARTECIPATA**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li 23/5/13

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dr.ssa A. Simonetta Panara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li 23/5/13

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Dr.ssa Giulia Mangiagalli

Si esprime parere favorevole alla deliberazione di cui all'oggetto.

L'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO

Li 21/5/13

IL REVISORE DEL CONTO
f.to Rag. Claudio Garavaglia

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Del Ben Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 30/5/13 al 14/6/13

Rosate, 30/5/13

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annachiara Affaitati

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, insussistenti iniziativa, denunce di vizi di illegittimità o di incompetenza, di cui all'articolo 134 comma 3° del testo unico D.Lgs. n. 267/2000.

Rosate,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annachiara Affaitati

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Rosate, 30/5/13



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Annachiara Affaitati